



# COMUNE DI MARATEA

Provincia di Potenza

COPIA

Nr. Reg. Part. 6

Nr. Reg. Gen. 32

Del 17-05-2016

## ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 6 Reg. Part. del 17-05-2016

Oggetto: *Manutenzione e pulizia fossi, taglio rami e siepi sporgenti su strade, manutenzione aree verdi e/o inedificate, interventi di disinfezione e/o derattizzazione.*

### IL SINDACO

- **PREMESSO** che l'abbandono e l'incuria degli appezzamenti di terreno, le scarpate, i fossi e i corsi d'acqua che attraversano le proprietà private, le aree prospicienti o che confinano con strade pubbliche e/o di uso pubblico, nonché quelle perimetrali a fabbricati esistenti ad uso pubblico o produttivo, per la mancata rimozione di rifiuti, per la presenza di rovi ed arbusti, possono creare problemi di igiene, di salute pubblica oltre che agevolare la propagazione di incendi, con conseguente grave nocumento per l'incolumità delle persone e delle cose;
- **VALUTATA** la necessità di mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree, i fossi e i corsi d'acqua che attraversano le proprietà private, le aree prospicienti le strade pubbliche e/o di uso pubblico, nonché quelle perimetrali a fabbricati esistenti ad uso pubblico o produttivo;
- **RICONOSCIUTA** altresì la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse per evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica;
- **RICHIAMATE** le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed in particolare gli artt. 29 "Piantagioni e siepi" 31 "Manutenzione delle ripe" 32 "Condotta delle acque" 33 "Canali artificiali e manufatti sui medesimi" del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.);
- **VISTO** il Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904 che disciplina le opere idrauliche e gli obblighi di gestione e manutenzione di fossi, corsi d'acqua in genere, compresi argini, sponde e difese, con responsabilità in capo ai proprietari frontisti obbligati a provvedere all'esecuzione delle opere di tutela del territorio con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria quali il taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e dei corsi d'acqua;
- **VISTO** l'art. 96 del sopra citato Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904 indicante le attività vietate sui corsi d'acqua pubblici ed in particolare la lettera f), che prevede testualmente: " sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e il movimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori (...) minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località ed, in mancanza di tali discipline, a distanza di metri quattro per le piantagioni e il movimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- **VISTO** l'art. 115 del D.Lgs.152 del 03.04.2006 inerente la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici;

- **RITENUTO** opportuno intervenire nei confronti dei proprietari frontisti di fossi e corsi d'acqua in genere, obbligandoli, ai sensi di legge, ad adottare tutti gli interventi necessari per garantire il regolare scolo e deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge, mantenendo puliti gli alvei dei corsi d'acqua superficiali nonché i fossati ed i canali presenti sul territorio comunale;
- **CONSIDERATO** che in alcuni fossi e canali da anni non vengono svolte opere di manutenzione, quali: pulizia del fondo dai detriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo;
- **CONSIDERATO** che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti la sede stradale e/o le scarpate non correttamente sfalciati;
- **RITENUTA** l'urgenza e la necessità di provvedere alla pulizia dei corsi d'acqua quali: canali, tombinature e fossi correnti sul territorio comunale, allo scopo di consentire il regolare deflusso delle acque a tutela della pubblica incolumità di persone e cose;
- **RITENUTA** l'urgenza e la necessità di provvedere alla pulizia delle banchine e scarpate stradali e delle aree boschive limitrofe ad edifici ad uso abitativo o produttivo nelle aree a maggior rischio di incendio boschivo al fine di scongiurare il propagarsi del fuoco in caso d'incendio;
- **DATO ATTO** che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990 e s.m.i.;
- **VISTI** gli artt. 913,915,916 e 917 del Codice Civile che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e gli utilizzatori degli stessi;
- **VISTO** il vigente "Regolamento Comunale per la pulizia urbana e il decoro ambientale" approvato con D.C.C. nr. 27 del 28 giugno 2010 e modificato con successive D.C.C. nr. 38 del 28 novembre 2014 e Nr. 42 del 29 giugno 2015, con particolare riferimento all'art. 3 rubricato "Pulizia dei terreni non edificati";
- **RICHIAMATO** l'art. 54 commi 4 e 4 bis, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. il quale prevede che il Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo, adotti provvedimenti anche contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità;
- **RITENUTO** necessario, per ragioni di tutela della pubblica incolumità e di sicurezza, imporre in via d'urgenza con effetto immediato tutti gli obblighi sopra citati affinché:
  - la rete idrica esistente sul territorio comunale venga ricondotta alla perfetta efficienza, al fine di evitare allagamenti delle aree circostanti, ristagni e ostacolo al libero deflusso delle acque;
  - la sede stradale e le aree ad essa adiacente non venga occupata da piante o siepi che possano limitarne la visibilità e/o creare pericolo al pubblico transito;
  - gli edifici ad uso abitativo o produttivo non abbiano zone limitrofe e prospicienti infestate da vegetazione che nell'eventualità di un incendio possano propagare più velocemente il fuoco;
  - **VISTO** l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00

## ORDINA

- 1) **A TUTTI** i proprietari o possessori di fondi prospicienti corsi d'acqua, fossi colatori e di fondi adiacenti a strade, piazze, aree pubbliche, siano esse vicinali, comunali, provinciali o statali, di provvedere a propria cura e sostenendone le relative spese:
  - a) alla rimozione e smaltimento a norma di legge del materiale abbandonato ed alla messa in pristino dello stato dei luoghi;
  - b) alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sponde e degli alvei, mediante lo sfalcio della vegetazione spontanea, degli arbusti e delle piante che possano recare pregiudizio al libero deflusso delle acque, provvedendo all'allontanamento dall'alveo dei relativi materiali di risulta (ramaglie, fogliame, rovi, ect.) che

dovranno essere smaltiti e/o recuperati nel rispetto delle vigenti normative ed in particolare ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

- c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scarpate/banchine stradali e delle aree a bosco adiacenti fabbricati esistenti ad uso abitativo o produttivo, per le parti ricadenti nella proprietà privata di ciascuno, come di seguito elencato nelle indicazioni operative ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi.

#### **INDICAZIONI OPERATIVE:**

1. Taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private, nelle aree prospicienti o che sporgono su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, sulle sponde e nell'alveo dei corsi d'acqua minore, e fossi colatori;
2. Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti nelle aree private e in quelle site nelle vicinanze di abitazioni/ attività produttive, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che sporgono su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubbliche e/o di pubblico passaggio;
3. Taglio di radici ed in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
4. Regolazione, sagomatura, pulizia delle scarpate ecigli nelle aree private e quelle prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;
5. Escavazione, profilatura, ricalibratura, ridimensionamento, spurgo e pulizia con mezzo idoneo dei fossi, corsi d'acqua, dei canali di scolo o delle opere idrauliche, nonché dei tratti tombinati dia in prossimità dei passi carrai o dei tratti tombinati a confine tra le proprietà private con esportazione del materiale depositato dalle acque di piena (vegetali, terra, fango, sabbia, ghiaia, detriti ect.) così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;
6. Autorizzare il passaggio/transito dei mezzi per l'esecuzione delle operazioni tutte di sfalcio dell'erba e/o la pulizia dei fossi e/o canali a carico degli Enti preposti alla loro manutenzione;
7. Provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, con interventi di derattizzazione e di disinfestazione larvicida e/o adulticida, allo scopo di combattere la proliferazione di insetti e ratti in detti siti e adottare ogni provvedimento utile ad evitare ogni loro proliferazione;

#### **VIETA**

- di abbandonare negli alvei e lungo le sponde dei corsi d'acqua materiali di qualunque genere, anche se di origine vegetale

#### **AVVERTE**

- Che, in caso di inottemperanza a quanto disposto con la presente ordinanza, è applicata una sanzione amministrativa, con le procedure di cui alla Legge 689/81, da un minimo di Euro 125,00 al un massimo di Euro 500,00; si applicano, altresì, le violazioni previste dal vigente Codice della Strada e, per i casi ove ricorrano le condizioni, quelle del Codice Penale;
- E' facoltà, ma non obbligo, che gli organi accertatori, facciano precedere l'attività sanzionatoria da apposita diffida ad adempiere entro un termine perentorio comunque non superiore a 15 giorni.

#### **DISPONE**

- Che la presente Ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza, a S.E. il Prefetto di Potenza, per quanto di competenza al Comando di Polizia Locale, alla Questura di Potenza<sup>1</sup>, al Comando Brigata Guardia di Finanza<sup>2</sup>, al Comando Stazione Carabinieri (v.di nota 2), al Comando Stazione Forestale (v.di nota 2), al Comando Guardia Costiera di Maratea (v.di nota 2), al Dirigente Medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Maratea, all'U.T.C. di Maratea.
- La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale on line;
- L'immediata diffusione della presente Ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune.

Il Sindaco  
*F.to Domenico Cipolla*

---

<sup>1</sup> con richiesta di inoltro agli eventuali reparti dipendenti competenti sul territorio.

<sup>2</sup> con richiesta di inoltro agli eventuali altri reparti competenti sul territorio.